



COMITATO PROVINCIALE DI PARMA DEGLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Economato 0521.1913994 Segreteria 0521.1913992 Tel. d'emergenza (h 24)
Telefax 0521.944810 Presidenza 0521.1913993 335.5417500

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DECISIONALE ORDINARIA DEL 20 OTTOBRE 2020

Il giorno 20 ottobre 2020 alle ore 20,00 presso la sede dell'US Parmense in Via Ermete Zacconi n. 25 Parma si è riunita l'assemblea decisionale ordinaria del Comitato Provinciale di Parma degli Organismi di Volontariato per la Protezione Civile di Parma dopo regolare convocazione del 02.10.2020 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale Assemblea Decisionale Ordinaria del 06/07/2020

2. Approvazione nuovo Statuto

3. Comunicazioni del Presidente

4. Varie ed eventuali.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea il Sig. Zucchi Giampaolo e quale verbalizzante il Sig. Bertoli Vittorio.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello statuto, in seconda convocazione (la prima andata deserta) e ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e/o integrazioni.

Sono presenti n. 42 delegati sia in forma fisica che collegati tramite apposita Videoconferenza e n. 10 Presidenti, in rappresentanza di n. 37 Associazioni.

La presente assemblea deve pertanto ritenersi validamente costituita in quanto raggiunte le maggioranze dell'Assemblea decisionale ordinaria e può quindi validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione dei singoli punti:

1) **legge** il verbale dell'Assemblea decisionale ordinaria del 06/07/2020, approvato all'unanimità.

2) **referisce** che il D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha dettato le norme cui le associazioni di volontariato devono adeguare il proprio statuto al fine potere far parte degli Enti del Terzo Settore. A tal fine sono state predisposte le necessarie variazioni, in buona parte già approvate nell'Assemblea decisionale ordinaria del 09 aprile 2019, che il Presidente propone all'Assemblea unitamente all'integrale testo dello statuto modificato.

Dopo ampia discussione e attenti approfondimenti su alcuni articoli, con particolare riguardo alla istituzione dell'Organo di Controllo al posto del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto integrato con le modifiche di cui sopra, che viene allegato al presente verbale.

In relazione al nuovo Organo di Controllo il Presidente propone che possa essere nella forma monocratica (revisore unico) e apre la discussione sia su tale ipotesi che sul nome della eventuale persona qualificata cui affidare l'incarico, secondo i termini dell'art. 30 dello Statuto- punto 2).

Viene indicato il Dott. Maria Cristina Ramenzoni che ha già dato la sua disponibilità in contatti precedenti.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità approva.

L'Assemblea dà inoltre mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

3) **Comunicazioni del Presidente.** Riferisce dell'impegno sostenuto per affrontare positivamente le notevoli necessità prodotte dal coronavirus sotto il profilo sia materiale che finanziario. Aggiunge che sono pervenuti generosi ed importanti contributi (in particolare dalla Barilla) non mirati, ma nella volontà di Parma, riconosciuta nel momento, di avere una Protezione Civile di Parma potenziata. Si è così avviato un programma di acquisti di attrezzature/mezzi che sta tuttora proseguendo con determinazione.

Ci si sta nel frattempo preparando con attenzione per affrontare il nuovo sviluppo del virus.

43126 PARMA - Via del Taglio, 6

Sito Web: www.protezionecivileparma.it - E.mail: amministrazione@protezionecivileparma.it

Cod. Fiscale n. 92041610343 - Iscrizione Albo Regionale Cod.SITS 500 con atto ricognitivo DGR 2016 Legge Regionale 8/2014



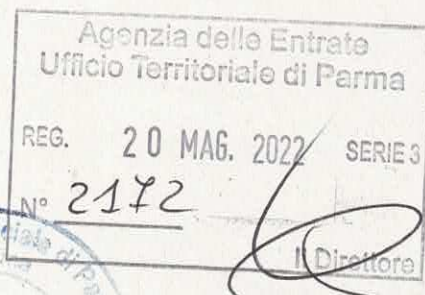
COMITATO PROVINCIALE DI PARMA DEGLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Economato 0521.1913994 Segreteria 0521.1913992 Tel. d'emergenza (h 24)
Telefax 0521.944810 Presidenza 0521.1913993 335.5417500

4) **Varie d eventuali.** Negli ultimi tempi si è pensato di acquisire la personalità giuridica del Comitato anche per far godere agli amministratori la irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dal Comitato stesso. Il D.Lgs. 117/2017 all'art.22 lo consente col procedimento semplificato, in alternanza al DPR n. 163/2000 preesistente.
Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, l'assemblea termina alle ore 21,35 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario



Comitato Provinciale di Parma degli Organismi di Volontariato per la Protezione Civile

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

Vista la legge n° 225 del 24/02/92 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) e le successive Leggi Nazionali e Regionali in materia di Protezione Civile, quale la L.R. n.1 del 7 Febbraio 2005 (Norme in materia di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

Vista la legge n° 266 del 11/08/91 (Legge Quadro sul Volontariato).

Visto il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche – Riforma del Terzo Settore, si è costituito in Parma il "Comitato Provinciale di Parma degli Organismi di Volontariato per la Protezione Civile ODV" (acronimo CPPAVPC), detto Coordinamento Parma, quale federazione apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, con sede nel comune di Parma in Via del Taglio 6 o dove l'assemblea riterrà opportuno.

Il Comitato si configura come strumento di coordinamento fra **Organismi di Volontariato** quali le Associazioni aderenti e/o assimilabili e di partecipazione alla formazione delle scelte provinciali di promozione e sviluppo delle attività del Volontariato per la Protezione Civile.

Al Comitato possono chiedere l'iscrizione **Organismi di Volontariato**, che per brevità d'ora in poi verranno chiamati con la sigla '**ODV**', che totalmente od in settori specifici svolgono attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza nel settore della Protezione Civile.

Gli Organismi di Volontariato, di cui al comma precedente, sono rappresentati nel Comitato da delegati.

Il Comitato ha lo scopo di:

- a) agevolare le attività degli ODV aderenti rispettandone l'autonomia e le finalità, favorendone la formazione, il loro sviluppo ed il loro impiego;
- b) agevolare il coordinamento tra gli ODV aderenti promuovendo la predisposizione di strumenti, metodologie e progetti utili all'elaborazione di proposte concrete su tematiche inerenti la Protezione Civile e di comune interesse;
- c) promuovere e favorire il coordinamento delle attività di programmazione e di operatività tra gli ODV aderenti e le Istituzioni preposte;
- d) promuovere, in caso di prevenzione e di calamità, la partecipazione degli ODV aderenti coordinandone, nel rispetto di metodologie e protocolli congiuntamente predefiniti, gli interventi affinché il risultato sia organico ed efficace;
- e) promuovere e, se necessario, coordinare l'eventuale impegno degli ODV federati, fuori dal territorio provinciale, d'intesa con le Istituzioni preposte;
- f) promuovere e sostenere iniziative relative alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari anche in collaborazione con le Istituzioni preposte;
- g) promuovere la stipula di convenzioni tra gli ODV federati e gli Enti preposti su attività specifiche di protezione civile. Nel caso di attività di comune interesse tra gli ODV, curarne direttamente la stipula;
- h) agevolare la solidarietà sociale promuovendo e valorizzando tutte le risorse del territorio per dare risposte più qualificate e più rispondenti alle necessità, anche con la partecipazione/collaborazione ad eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo.
- i) favorire l'informazione agli ODV federati ed ai volontari sulle politiche sociali degli Enti locali, sui corsi formativi e su tutte le tematiche di Protezione civile.

In merito può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO II

ORGANISMI DI VOLONTARIATO (ODV)

ART. 2



Handwritten signature or initials.

Possono associarsi al Comitato: le Associazioni e/o assimilabili, di volontariato che, totalmente od in settori specifici, svolgono attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza nel settore della Protezione Civile.

Gli Organismi di Volontariato di cui al comma precedente, su delega espressa dal legale rappresentante, nominano uno o due delegati, come sotto descritto, con incarico triennale. Anche il presidente di un ODV può rivestire la funzione di delegato.

Se l'ODV ha un numero di iscritti fino a 24 ha diritto ad un solo delegato, se il numero è superiore a 24, due delegati.

Nel caso in cui un delegato sia impedito a partecipare all'Assemblea per gravi motivi, lo stesso può essere sostituito dal proprio Presidente con diritto di voto.

Gli ODV che aspirano ad essere iscritti al Comitato devono presentare apposita domanda accompagnata dalla documentazione che attesti l'avvenuta iscrizione negli appositi registri del volontariato e/o che sia allineato con le normative in essere, compresa l'assicurazione.

Sull'accoglimento della domanda di associazione al Comitato, si pronuncia l'Assemblea.

L'ODV che viene associato, per un periodo di sei mesi viene affiancato da analogo Organismo per facilitarne l'ambientamento.

L'iscrizione nel Libro degli ODV aderenti al Comitato decorre dopo i sei mesi di affiancamento, previo pagamento della quota di associazione.

Gli ODV aderenti hanno la facoltà di prendere visione degli atti deliberativi relativi alla gestione.

ART. 3

L'importo delle quote di federazione degli ODV sono proposte annualmente dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la ratifica.

Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno. Coloro che non avessero pagato entro tale termine, devono essere avvisati per iscritto ed hanno tempo fino al 20 Febbraio per regolarizzare la loro posizione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di Organismo associato ed i rispettivi Delegati non hanno più diritto di voto.

E' facoltà del Consiglio Direttivo riammettere gli ODV, decaduti a norma del comma precedente, previa valutazione di eventuali ricorsi presentati.

ART. 4

Gli ODV possono usufruire dei mezzi e delle attrezzature disponibili del Comitato, inoltre hanno diritto di utilizzare le strutture formative didattiche presenti nel Comitato, nel rispetto dei regolamenti in essere o emanati dopo eventuali aggiornamenti.

Il Comitato, attraverso apposite convenzioni, può intrattenere rapporti di collaborazione e scambio con altri Comitati, ODV, Enti per affinità istitutive.

ART. 5

La qualifica di ODV federato al Comitato si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art. 3 - comma 3, per volontarie dimissioni, per radiazione.

La rinuncia per volontarie dimissioni al Comitato deve essere presentata direttamente dal legale rappresentante dell'ODV, per iscritto, ed ha effetto immediato. E' impegno morale dell'ODV dimissionario portare a termine eventuali emergenze in corso gestite dal Comitato.

La radiazione è pronunciata dalla Commissione di disciplina del Comitato e comporta il divieto di riassociazione dello stesso ODV con gli stessi quadri dirigenti presso il Comitato stesso. La radiazione relativa ai delegati comporta l'espulsione dalla lista degli aventi diritto al voto.

Contro i provvedimenti della Commissione di disciplina è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri del Comitato entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento.

ART. 6



Hanno voto deliberativo nelle Assemblee, e possono rivestire cariche sociali, i soli delegati con specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, maggiorenni il cui ODV sia in regola con il pagamento della quota di federazione e con anzianità di appartenenza alla lista dei delegati del Comitato di almeno tre mesi.

Tutte le cariche sociali nonché le prestazioni dei volontari sono gratuite, non possono essere retribuite, nemmeno da eventuali benefici diretti. Può tuttavia essere previsto, a carico del Comitato, un rimborso per le spese effettivamente sostenute dai componenti del Consiglio direttivo per l'esercizio del loro mandato. Anche per i volontari, se autorizzati, può essere previsto il rimborso. In ogni caso eventuali compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo (se previsto dalla legge), ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati annualmente nel proprio sito internet.

I delegati che abbiano rapporto di dipendenza, o commerciali, con il Comitato od altri organismi di Protezione Civile istituzionali o comunque siano da essi, a qualunque titolo, remunerati non possono rivestire alcuna carica elettiva.

TITOLO III ORGANI DEL COMITATO

Capo I GENERALITA'

ART. 7

Gli Organi del Comitato sono:

- l'Assemblea dei Delegati (Assemblea Decisionale);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- la Commissione Permanente di Disciplina;
- l'Organo di Controllo se previsto dalla legge
- il Collegio dei Probiviri

Capo II ASSEMBLEA

ART. 8

L'Assemblea è costituita da:

- il Presidente del Comitato, che la presiede;
- i membri del Consiglio Direttivo;
- tutti i Delegati degli ODV definitivamente iscritti, fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 6
- Ogni delegato può esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

ART. 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato:

- a) entro il mese di aprile per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione delle attività svolte nell'anno precedente;
- b) entro il mese di dicembre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l'anno successivo;
- c) per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- d) per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente, tutti i membri del Consiglio Direttivo, tutti i membri dell'Organo di Controllo (se previsto dalla legge) e tutti i membri del Collegio dei Probiviri. Ogni delegato può esprimere un numero di preferenze pari a quello delle cariche da eleggere;
- e) per deliberare sull'accoglimento delle domande di Associazione al Comitato delle ODV
- f) per deliberare su proposta della commissione di disciplina sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali

- g) per approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- h) per deliberare modifiche allo statuto, convocando l'Assemblea straordinaria che deve avere la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e l'approvazione della maggioranza dei presenti in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei partecipanti con diritto al voto e l'adesione dei tre quarti dei presenti dei presenti.
- i) per deliberare lo scioglimento o la trasformazione del Comitato, convocando l'Assemblea straordinaria, ai sensi del successivo art. 29.

ART. 10

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o, su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un decimo degli aventi diritto al voto.
E' presieduta dal Presidente.

ART. 11

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede del Comitato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea e con invito spedito mediante lettera raccomandata o altro mezzo telematico legalizzato (fax, e-mail, sistema interattivo in internet) ad ogni ODV, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella fissata per la prima convocazione. Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.

ART. 12

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti. Salvo il disposto dagli artt. 9h, 9i, 15 e 29, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. E' ammessa la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o voto (questo se ammesso dall'assemblea stessa), per corrispondenza o posta elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del votante.

Capo III

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13

Il Consiglio Direttivo del Comitato è composto:

1. dal Presidente del Comitato che lo presiede e lo convoca per iscritto, e comunque con avviso esposto, con il relativo ordine del giorno, nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione;
2. da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i delegati, tra i quali il Presidente propone un Vice Presidente che deve essere approvato dal Consiglio direttivo.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Devono chiedere entro 30 giorni l'iscrizione della nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con precisazione di coloro che hanno la rappresentanza legale.

In occasione delle consultazioni elettorali il C.D. nomina la Commissione elettorale, composta da tre volontari esterni alla lista dei delegati che gestisca le elezioni. Indicherà tra questi sia il Presidente che il Segretario di commissione. Sarà cura della segreteria del Comitato fornire alla Commissione la lista degli aventi diritto al voto. Le elezioni degli organi devono avvenire in unica seduta dell'Assemblea ma con schede e votazioni distinte, nel seguente ordine: Presidente, Consiglio Direttivo, Organo di Controllo (se previsto dalla legge) e Collegio dei Probiviri

Gli amministratori e i componenti l'Organo di controllo sono responsabili secondo le norme del codice civile.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è l'Organo di esecuzione delle decisioni assembleari e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, per il raggiungimento degli obiettivi preposti, su proposta del Presidente, nomina il Segretario, il Tesoriere e ha la facoltà di nominare, di volta in volta, i responsabili dei vari settori in cui si articolano le attività del Comitato, da individuare tra tutti i volontari degli ODV.

Capo IV

PRESIDENTE

ART. 15

Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea fra i delegati che siano maggiorenni e con anzianità di appartenenza all'assemblea dei delegati di almeno tre mesi, con votazione a scheda segreta a maggioranza dei due terzi dei presenti, in primo scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti, in secondo o successivo scrutinio.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il Presidente eletto per due volte consecutive non può essere rieletto per un terzo mandato, prima che sia decorso un intero mandato dalla scadenza dell'ultimo fatto.

ART. 16

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato.

Il Presidente è competente a deliberare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma di atti e/o incarichi comportanti la ordinaria amministrazione.

Il Presidente presiede l'Assemblea e può delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiederla.

Capo V

COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA

ART. 17

La Commissione Permanente di Disciplina è composta dal Presidente del Comitato, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Delegato più anziano di età.

La Commissione propone eventuali sanzioni al C.D. il quale può infliggere le seguenti sanzioni sia ai Delegati che agli ODV:

1. Il rimprovero scritto.
2. Una sospensione, massimo fino ad un anno.
3. La radiazione.

Le valutazioni e la procedura attuativa sono rimandate al Regolamento del Coordinamento Parma.

ART 18

Contro i provvedimenti del C.D. è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione.

Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare.

Il Collegio dei Probiviri procede all'audizione del ricorrente e del Presidente del Comitato sia singolarmente, sia in contraddittorio. Le parti possono essere assistite da difensori o da volontari degli ODV.

La decisione del Collegio dei Probiviri è provvedimento definitivo e prevede la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.

La radiazione pronunciata dal C.D. comporta anche il divieto di rivestire incarichi all'interno del Comitato.

C a p o V I

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 19

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea su una lista di nomi iscritti agli ODV aderenti al Comitato. Per inciso, non devono appartenere alla lista dei delegati. Durano in carica tre anni, tra di loro nominano il Presidente ed il segretario. In caso di dimissioni di uno dei membri, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti della stessa consultazione elettorale. Ha il compito di dirimere le controversie tra gli ODV, i delegati ed i volontari coinvolti nelle sole attività coordinate dal Comitato.

C a p o V I I

ORGANO DI CONTROLLO

ART.20

E' nominato nei casi previsti dal D.Lgs n. 117/2017 art.30.

L'Organo di Controllo, se nominato dall'Assemblea, può essere previsto sia in forma monocratica (revisore unico), sia in forma collegiale (tre membri di cui un revisore):

- Vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà adito degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento provvedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Essi partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

I verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo (se previsto dalla legge) devono essere raccolti in apposito registro custodito presso la sede del Comitato.

C a p o V I I I

SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI

DECADENZE E DIMISSIONI

ART. 21

In caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 3, del presente Statuto, di morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà meno uno, degli Organi Collegiali, escluso il Presidente, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti.

Il membro surrogato resta in carica fino alla scadenza dell'Organo Collegiale.

In caso di dimissioni o decadenza nell'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 3, del presente Statuto, di morte, inabilitazione o interdizione della metà dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.

La decadenza, per qualsiasi causa, di un solo Organo del Comitato, non comporta la decadenza degli altri organi.

ART. 22

Le dimissioni del Presidente del Comitato comportano l'elezione del nuovo Presidente.

Il Consiglio Direttivo provvede al disbrigo degli affari correnti, per sessanta giorni dalla data delle dimissioni.

Entro sette giorni dalla stessa data, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo

Presidente. La data dell'Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo.

TITOLO I V AMMINISTRAZIONE

ART. 23

Il Patrimonio del Comitato è costituito:

- a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà del Comitato;
- b) dai beni mobili e immobili dei quali il Comitato divenisse, a qualsiasi titolo, proprietario.

Il Patrimonio non potrà comunque mai scendere sotto ai limiti fissati per l'acquisto della personalità giuridica (Art. 22 del D.Lgs. 117/2017).

ART. 24

Le entrate del Comitato sono costituite:

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dalle quote annuali, di contributo ordinario e straordinario degli ODV;
- c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati;
- d) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da altre attività consentite;
- e) dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte dal Comitato in presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e per i quali deve essere redatto entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio e conservato specifico rendiconto;
- f) da eventuali contributi di Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento.
- g) cessione di beni

ART. 25

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, motivatamente scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza.

I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente, o di un suo delegato, ai sensi del precedente art. 16.

ART. 26

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea.

Il conto consuntivo è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Comitato e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario del Comitato stesso e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La contabilità ordinaria è tenuta con scritture cronologiche e sistematiche.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita del Comitato nè nell'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. E' vietato altresì distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 27

Presso il Comitato devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, ed in ogni caso:

- a) il Libro dei Verbali dell'Assemblea;




- b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
 - c) il Libro dei Verbali dell'Organo di Controllo (se previsto dalla legge);
 - d) il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina;
 - e) il Libro degli ODV. aderenti al Comitato, che deve essere tenuto aggiornato anche con gli estremi delle polizze assicurative delle proprie Associazioni.
 - f) il Libro dei Verbali del Collegio dei Probiviri.
- I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente.
I libri di cui alle lettere a) e e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre gli altri a cura degli Organi cui si riferiscono.

TITOLO V

ATTIVITA' FORMATIVA E ADDESTRATIVA - INTERVENTI

ART. 28

Ogni anno, nei primi mesi dell'anno, il Consiglio Direttivo predispone il calendario delle attività che intende sviluppare nel corso dell'anno stesso sia nel campo della didattica che in quello della formazione che in quello delle esercitazioni. Indica, in linea di massima, a chi demandare l'organizzazione delle attività. Predispone i piani di intervento in funzione degli sviluppi dettati dalle tematiche socio culturali.

TITOLO V I

SCIoglimento DEL COMITATO O TRASFORMAZIONE

ART. 29

Lo scioglimento del Comitato può essere deliberato con voto favorevole dei quattro quinti dei delegati, aventi diritto di voto, riuniti in Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina il Commissario Liquidatore che devolgerà il patrimonio ad entità che svolgono attività analoghe (art. 9 Legge 117/2017) e previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (da essere chiesto a mezzo raccomandata a/r) e salva diversa disposizione di legge. E' possibile la trasformazione del Comitato in più Coordinamenti, se deliberata con voto favorevole dei quattro quinti dei delegati, aventi diritto di voto riuniti in Assemblea straordinaria e sempre con parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In caso di controversie relative all'assegnazione dei beni costituenti il patrimonio sociale l'Assemblea nomina un Commissario che con l'accordo del Commissario Liquidatore dirime le eventuali controversie.

TITOLO V I I

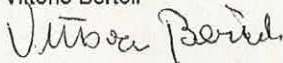
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30

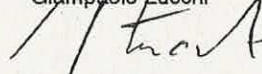
- 1 Non appena verrà costituito e reso operante il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore verranno svolte le pratiche per la iscrizione nello stesso.
- 2 L'Organo di Controllo (se previsto dalla legge), ancorchè già definito nell'attuale assemblea istitutiva, prenderà attivazione dal 01/01/2021 mentre i Revisori dei Conti continueranno la loro attività fino al 31/12/2020

Parma, li 20 Ottobre 2020

Il segretario
Vittorio Bertoli



Il Presidente
Giampaolo Zucchi



Approvato nella assemblea Decisionale del 20/10/2020

